

FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

Oggetto:

- **SEDIGEDI293:** Manutenzione ordinaria e riparazioni Edilizia Comunale Terraferma
- **SECIGEDI1070:** Servizio di revisione periodica di porte antincendio REI e maniglioni antipanico sulle uscite di sicurezza.

Affidamento diretto di lavori e servizi, con prevalenza lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. dei lavori di manutenzione ordinaria e revisione semestrale di maniglioni antipanico e porte REI presso gli immobili di edilizia comunale, sportiva e scolastica della terraferma.

Richiesta di offerta per affidamento diretto - Corrispondenza secondo l'uso commerciale, ex art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.

ART.1 – SEDE DI ESECUZIONE, OGGETTO DEI LAVORI

1. I lavori saranno eseguiti presso gli immobili comunali di competenza o gestione del settore Edilizia Comunale Terraferma del Comune di Venezia.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di interventi di manutenzione ordinaria e revisione semestrale su maniglioni e su porte REI con opere assimilabili alla categoria OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi".

Il presente progetto, prevede interventi di manutenzione sui 107 immobili di edilizia comunale, n. 51 immobili di edilizia sportiva e n. 96 di edifici scolastici di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale nel territorio della Terraferma. A titolo di esempio non esaustivo, comprendono: uffici aperti al pubblico, sedi istituzionali, sedi di protezione civile, sedi di polizia locale, uffici tecnici e teatri, scuole elementari, materne e asili nido ed infine impianti sportivi. Gli interventi previsti del presente progetto si rendono necessari al fine di attivare la verifica periodica minima semestrale, secondo la norma UNI 1125:2008 sui maniglioni antipanico e sulle porte REI secondo la norma UNI 1473-1:2013 per garantirne nel tempo la funzionalità, l'efficienza e, per le porte REI, le caratteristiche di resistenza al fuoco.

Nell'ambito dell'affidamento in oggetto sono state inserite una serie di prestazioni specifiche, che saranno riconosciute a misura e che saranno valutate alla stessa stregua delle lavorazioni.

In particolare le lavorazioni richieste consistono nelle seguenti prestazioni:

- Manutenzione Ordinaria e revisione semestrale UNI 1125:2008 maniglioni antipanico e delle eventuali maniglie. (n. 3220 maniglioni)
 - Revisione periodica (semestrale per una sola volta) di dispositivi antipanico a push bar o basculante, compresa verifica della funzionalità, lubrificazione delle parti mobili, registrazione dei meccanismi di chiusura/apertura; controllo dei fissaggi, sostituzione di minuteria se necessaria, con regolazione anche dell'anta della porta mediante registrazione delle cerniere, sistemazioni necessarie per assicurare il perfetto funzionamento delle stesse e controllo della marcatura CE dei maniglioni. Intervento eseguito da personale tecnico specializzato, comprensivo di uso attrezzature e oneri di sicurezza. Redazione di rapporto tecnico sull'esito della verifica da parte di personale specializzato mediante compilazione del Registro dei Controlli. (Nel registro dei controlli dovranno essere riportate le segnalazioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria);

- Eventuale sostituzione maniglia lato opposto del maniglione e possibile sostituzione di maniglione a 1, 2, o 3 scocchi dove necessario.
- Manutenzione ordinaria e revisione semestrale UNI 11473-1:2013 porta tagliafuoco REI (n. 1104 porte REI a una e due ante).
- Interventi di manutenzione e verifica funzionale periodica (semestrale per una sola volta) secondo quanto previsto dai punti da 7,70 a 7,7,10 della UNI 11473-1:2013 di porta tagliafuoco REI (REI 60, 90 o 120) a n.1 o n.2 ante, comprensiva delle seguenti operazioni:
 - Ispezione visiva dell'integrità dell'anta, del telaio e delle guarnizioni termoespandenti compresa;
 - Controllo della marcatura CE, targa identificativa;
 - Verifica del corretto funzionamento della chiusura automatica (cerniere, chiudiporta, molle, elettromagneti, dispositivi di ritegno);
 - Controllo e lubrificazione delle cerniere e delle parti mobili;
 - Registrazione dell'anta per assicurare la chiusura automatica e a battuta;
 - Applicazione di cartellino adesivo identificativo della porta;
 - Redazione di rapporto tecnico sull'esito della verifica da parte di personale specializzato mediante compilazione del Registro dei Controlli. (Nel registro dei controlli dovranno essere riportate le segnalazioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione).

2. L'Appalto prevede la manutenzione ordinaria e la verifica semestrale per il mantenimento della funzionalità dei maniglioni antipanco e la resistenza al fuoco delle porte REI. E' prevista una manutenzione ordinaria sulle stesse e la compilazione del Registro dei controlli con le informazioni in materia di sicurezza, in cui vengono annotati tutte le verifiche e ispezioni, per la futura manutenzione dei presidi antincendio.

I sopralluoghi dovranno essere eseguiti da personale competente e adeguatamente qualificato. Per la particolarità degli immobili interessati dal presente appalto è da intendersi che nei prezzi offerti dall'Appaltatore è compreso e compensato l'onere per l'effettuazione di interventi che dovranno essere concordati nelle tempistiche e nelle modalità anche con i referenti degli edifici comunali in funzione delle loro specifiche esigenze, che potranno essere eseguiti in concomitanza con lo svolgimento dell'attività lavorativa e quindi con presenza di utenti, pertanto gli interventi potranno essere eseguiti in orari particolari ovvero in più tranches, ovvero prevedendo dei periodi di sospensione per consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Alcuni interventi potranno essere programmati durante le interruzioni delle attività svolte nelle sedi. In questa fattispecie nulla è dovuto all'Appaltatore che dovrà tenere conto di tali condizioni nella presentazione dell'offerta.

L'appalto comprende sopralluoghi/interventi, effettuati da un tecnico qualificato, sugli immobili per la definizione di interventi richiesti. Tali sopralluoghi potranno comportare la verifica dello stato di fatto l'individuazione delle soluzioni tecniche da adottare, per la successiva esecuzione dei lavori.

Successivamente alla ricezione degli ordini di servizio, che verranno richiesti solo per le lavorazioni manutentive, da parte dell'Ufficio della DL e preventivamente all'avvio dell'esecuzione, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare alla DL medesima il giorno in cui verrà eseguito l'intervento, al fine di rendere possibile il coordinamento e le attività di verifica e



controllo da parte della DL.

Le lavorazioni manutentive previste riguarderanno oltre alla revisione semestrale anche:

1. verifica e sostituzione di guarnizione termoespandente (su porte REI minimo 120 a 1 o 2 battenti);
2. rimozione e fornitura con posa in opera maniglione antipanico su porte a 1 o 2 battenti di

tipo push bar o leva;

3. eventuale rimozione con fornitura e posa in opera di nuove maniglie con serratura o senza su porte REI o su porte uscita di sicurezza;

4. rimozione con fornitura e posa in opera per la sostituzione di porte REI (120 min.) a 1 o 2 battenti;

5. opere in economia per eventuali lavorazioni di non facile valutazione;

6. oneri per la sicurezza.

Al termine dell'esecuzione di ogni singolo intervento la Ditta appaltatrice trasmetterà un sintetico ma significativo report descrittivo delle lavorazioni eseguite, con foto allegate. In mancanza l'ufficio della DL non potrà contabilizzare la lavorazione.

3. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato a misura mediante la misurazione delle quantità effettivamente realizzate alle quali saranno applicati i prezzi contrattuali contenuti nel Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel B.U.R. n. 68 del 30 maggio 2025), e dei prezzi di cui al computo metrico estimativo e all'elenco prezzi aggiuntivi, che assoggettati a ribasso d'asta di aggiudicazione costituiscono i prezzi contrattuali.

4. Per l'esecuzione dei lavori il C.C.N.L. previsto è: METALMECCANICO e ARTIGIANO – C049 e C01.D;

- per l'esecuzione dei lavori il codice ATECO risulta essere 43.22.03.

- per l'esecuzione dei lavori sono previsti i:

CPV 454553000-7 lavori di riparazione e ripristino

CPV 50610000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza.

5. Le lavorazioni rientrano nella **categoria OS6**.

A) importo lavori a misura € 97.641,01 di cui € 43.600,00 per manodopera non soggetti ad offerta, pari a circa il 45%

B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 7.000,00

C) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 856,85

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso € 105.497,86 (o.f.e.)

Iva 22% su (A+B+C) € 23.209,53

TOTALE FINANZIAMENTO € 128.707,39 (o.f.i.)

"I costi della manodopera di cui alla lettera A) sono ricompresi nelle lavorazioni e riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è stata considerata una congrua quantità di manodopera per eseguire la posa in opera a regola d'arte ed equivale € 43.600,00".

Si segnala che la disposizione di cui al art. 41 c.14 del d.lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come

scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera. Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali, rappresentati dalle voci del computo metrico, dell'elenco prezzi aggiuntivi e dal prezzo della Regione Veneto edizione 2025 vigente al momento della richiesta di offerta.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'affidamento dei lavori è da intendersi **a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera m) e art. 32 comma 7 dell'allegato I.7 del d.lgs 36/20203, comprensivo di tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per dare i lavori finiti a regola d'arte e conformi alle normative vigenti, nonché sulla scorta delle indicazioni della DL.

I prezzi contrattuali sono quelli di cui al comma 4 dell'art 1, assoggettati al ribasso offerto dall'operatore economico. Tra gli oneri sono compresi quelli relativi alla sicurezza.

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione degli interventi immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento su comunicazione del RUP. L'affidatario, con il fatto di presentare l'offerta, dichiara che si assume l'onere di assicurare sempre la fruibilità dei locali durante l'esecuzione delle lavorazioni.

2. Come detto i lavori e gli oneri della sicurezza saranno riconosciuti a misura; per quanto concerne le opere in economia queste sono disposte dal DL e contabilizzate mediante l'utilizzo di liste quindicennali delle opere in economia. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Documentazione tecnica in allegato:

- Relazione Tecnica;
- elaborati grafici degli immobili con legenda porte REI e maniglioni antipánico;
- computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi aggiuntivi (NP);
- Analisi nuovi Prezzi.

3. Per l'affidamento in oggetto trovano piena applicazione il d.lgs 36/2023 e il d.lgs 81/2008.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE

1. I lavori dovranno essere immediatamente iniziati all'atto del verbale di consegna e dovranno essere eseguiti e completati comunque entro dicembre 2025. Il tempo dell'esecuzione è pari a 40 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

ART.3 bis – STIPULA CONTRATTO

Il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del d.lgs 36/2023.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. I pagamenti, relativi alle attività di cui al precedente articolo 1, avvengono per stati di avanzamento, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 1, lettere c) e d), dell'allegato II.14 al

Codice dei contratti, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, i quali verranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e lavori in economia, raggiungano un importo non inferiore al **45% (quarantacinque%)** dell'importo contrattuale, restando così un importo del saldo non inferiore al **10% (dieci%)**. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori deve redigere il conto finale, supportato dalle necessarie documentazioni contabili. A questo punto, potrà essere riconosciuto il pagamento del saldo finale dopo l'emissione del Certificato Regolare Esecuzione (CRE), previa costituzione di apposita polizza sulla rata di saldi sensi dell'art.117 c.9 del d.lgs 36/2023.

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

3. Ai sensi dell'art. 125 del Codice può essere, se richiesta dall'affidatario, riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

4. Il collaudo sarà effettuato mediante redazione del Certificato di regolare esecuzione da parte della D.L. entro 90 gg dall'ultimazione dei lavori.

ART. 4 bis – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, comma 3 lettera a) e b) e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4 e 4quater, nonché dall'allegato II.2 bis del Codice dei Contratti.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui ai sopra citati articoli, le stazioni appaltanti utilizzano le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento entro il limite massimo delle somme accantonate alla voce imprevisti e derivanti dai ribassi d'asta.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di

cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it> ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 comma 1, in caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse il 10% (dieci %) dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

3. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 comma 2, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel precedente art. 3, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione che non può superare complessivamente lo 0,05 % dell'importo contrattuale nel limite massimo delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria

offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può essere autorizzato solo se in sede di offerta, l'offerente ha chiaramente indicato la volontà di subappaltare le lavorazioni.

L'importo massimo subappaltabile non può superare il 49% dell'importo contrattuale.

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

3 bis. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità.

5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART.7 ter. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. Trattandosi di lavori non particolarmente complicati e trattandosi di affidamento diretto la cui esecuzione sarà in carico ad un unico operatore economico non risulta necessario il PSC, qualora nel corso dei lavori vi sarà un secondo operatore economico l'amministrazione comunale provvederà alla redazione del PSC.

2. Trattandosi di affidamento diretto a singolo operatore lo stesso si impegna a produrre il proprio POS contestualmente all'offerta per l'esecuzione dei lavori.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto d'appalto, in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

4. Le eventuali gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora da parte della stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si impegna inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le

informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

5. Qualora venissero affidate in subappalto lavorazioni di cui al comma 53, art. 1 della L. 190/2012, le quali per la loro natura, sono esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, l'operatore economico dovrà possedere il requisito di iscrizione nelle white list.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare mediante invio di corrispondenza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere non inferiore a 150.000,00 euro. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un minimo di 1.500.000 euro. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori (o data anteriore) e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per quanto ivi non disciplinato, trova applicazione quanto disposto dall'art. 117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ogni ulteriore disposizione di legge rilevante in materia.

ART. 10 *bis* – GARANZIA DEFINITIVA

1. Considerate le tipologie di lavorazioni previste di semplice attuazione e sostanzialmente riferite alla manutenzione ordinaria di maniglioni antipánico e porte Rei con revisione semestrale, si ritiene non necessaria la cauzione definitiva secondo le prescrizioni della prima parte dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo

ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet del Comune di Venezia <www.comune.venezia.it>.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati e del d.lgs. 81/2008, e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi

di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicabile è F015.

In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano operativo di attuazione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. I lavori dovranno essere eseguiti come da indicazione della Direzione lavori. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopracitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13 BIS – CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57 in combinato con l'allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI



1. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti, ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Si dà atto che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

IL Responsabile Unico del Progetto
dott. Aldo Menegazzi

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

Firma per accettazione
